



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**  
**- dr. Giuseppe Gennari -**

81

Il Giudice,  
viste le richieste svolte dalle difese alla scorsa udienza e sentito il Pm

**osserva**

La presente procedura presenta senza dubbio una singolare anomalia, se vista nella prospettiva del soggetto interessato alla tutela del suo diritto alla riservatezza. E tale anomalia risiede nel fatto che questa persona - qui presente perché un suo diritto soggettivo assoluto è stato violato - non ha la possibilità di accedere al materiale che lo riguarda, se non con la selezione mediata dell'attività di accertamento svolta dal Pm.

Quindi, mentre l'indagato tutto può vedere - magari anche quei documenti che non riguardano fatti a lui direttamente attribuiti - la persona offesa - che qui è l'unica vittima certamente involontaria - può vedere solo quello che altri hanno stabilito dovere e potere essere di suo interesse.

Con ciò, il problema che pone la difesa Mucchetti è un problema reale con il quale si devono fare i conti. Tale problema è aggravato dal fatto che la lista delle persone interessate/offese fornita dal Pm è oggettivamente imprecisa e priva di riferimenti esatti, tanto che in più di un caso non è dato comprendere neppure se realmente esistano, al fascicolo, documenti concernenti soggetti pure nominati in detta lista.

Per contro, non si ritiene che questa asimmetria tra le parti possa essere rimediata consentendo a tutti indistintamente - dal dipendente coinvolto nella operazione Filtro al manager di un'azienda concorrente - l'accesso indiscriminato all'intero materiale cartaceo e informatico. L'esercizio del proprio diritto, da parte delle persone offese, non può tramutarsi in ricerche meramente speculative a danno del concorrente diritto di riservatezza di tutti coloro che sono involontariamente finiti coinvolti nell'attività di "dossieraggio" aziendale di Telecom e Pirelli. Checché ne dica sempre la difesa Mucchetti, è di indiscutibile evidenza il fatto - ad esempio - che il suo assistito nulla centri con l'attività di spionaggio in danno della Kroll. Quindi, la pretesa di consultare anche quei faldoni sarebbe veramente capricciosa e priva di giustificazione razionale.

Il corretto bilanciamento tra le prospettate situazioni soggettive, a parere dello scrivente, può essere raggiunto partendo dalla constatazione del fatto che l'intero materiale di indagine pone a disposizione delle parti la base oggettiva per identificare le operazioni di interesse di questa o quella vittima.

Dunque, coloro che intendono prendere visione di documenti diversi da quelli indicati nell'elenco del Pm in accoppiamento a ciascuna persona offesa, devono formulare una motivata richiesta, nella quale si specifichi perché e in base a quale elemento di indagine si ritiene che questo o quel dossier possa concernere anche la propria posizione soggettiva.

Rimane un secondo problema, ben più ampio e di carattere generale, che è quello del materiale informatico.

Qui va fatta una premessa. Alla luce della normativa di cui all'articolo 240 c.p.p. - che prevede la celebrazione di una "semplice" camera di consiglio (pure con le garanzie dell'incidente probatorio, come specificato dalla Corte costituzionale) - è discutibile se e quali poteri istruttori autonomi abbia lo scrivente, al fine di accertare il presupposto oggettivo per dare luogo alla distruzione. In tal senso, è comunque certo che, in questa sede, non si potrà svolgere per intero un "doppio processo", con effetti di sovrapposizione rispetto a quello che è e deve essere l'unico processo di merito, volto ad accertare i fatti in contestazione. Questo vuole dire anche che il Pm, nel richiedere la distruzione dei documenti - informatici o cartacei che siano - che si affermano frutto di illecita raccolta di dati, deve fornire quantomeno le motivazioni e i riferimenti oggettivi perché lo scrivente possa valutare la sussistenza dei presupposti di legge. Solo in tal modo, si potrà fare in modo che la camera di consiglio rimanga nell'alveo del confronto dialettico sulle tesi dell'accusa e non si trasformi nella sede per una ricerca istruttoria autonoma, da parte dello scrivente

Così non accade per il materiale informatico<sup>1</sup> - il quale, a differenza del cartaceo, non è consultabile senza intervento tecnico di un esperto -, che è stato inviato unitamente ad un mero elenco in cui si descrive ciascun supporto in relazione al luogo di provenienza, ma senza indicazione alcuna del contenuto e delle ragioni per cui dovrebbe essere distrutto.

Per di più, alla scorsa udienza è stato chiarito che il materiale informatico contiene anche *file* del tutto estranei al procedimento penale. Non solo, ma è verosimile ritenere che esistano supporti informatici mai esaminati, in modo parziale o integrale.

Per tale ragione, sui supporti informatici in discorso, la procedura di distruzione non può neppure cominciare. I medesimi devono essere restituiti al Pm, il quale dovrà:

- inviare per la distruzione solo i supporti informatici che siano stati realmente oggetto di analisi (non è questa la sede per distruzioni al buio o consulenze esplorative);
- integrare la richiesta di distruzione, specificando - in relazione a ciascun supporto - quali sono i contenuti che devono essere distrutti e per quale ragione.

In chiosa, ad evitare ulteriore confusione, va detto che lo scrivente non ritiene che debbano essere oggetto di distruzioni mere tracce di intrusioni informatiche. Invero, la nozione letterale di "documento formato attraverso la raccolta illegale di informazioni" - ma anche la palese e nota *ratio* della normativa in questione - rinvia alla idea di un manufatto narrativo composto da notizie acquisite in forma illegale. A questa definizione non sembra corrispondere la traccia di attacco ad altra macchina, che (solo) il consulente informatico è riuscito ad individuare sull'hardware di alcuni degli imputati.

Due parole, sebbene il tema non sia stato oggetto di contraddittorio alla scorsa udienza, vogliono essere svolte anche sulla questione della estrazione di copie dei dossier asseritamente di origine illecita. Ciò è necessario in quanto diverse parti, nel corso di queste settimane, hanno proprio chiesto l'esercizio di tale facoltà processuale. A questo proposito vanno tenuti due punti fermi.

In primo luogo, la Corte di Cassazione - con pronuncia n. 15598/07 - ha esplicitamente statuito il principio per cui l'indagato deve potere ottenere copia dei dossier a lui attribuiti come oggetto di reato, "*dovendosi comunque garantire il diritto alla difesa; ed ogni interpretazione che conducesse a soluzioni diverse potrebbe dare luogo, nelle sedi nelle quali la questione diventa rilevante, a dubbi di legittimità costituzionale*".

<sup>1</sup> Per i cartacei si può quantomeno operare un faticoso incrocio tra la descrizione del dossier e l'elenco delle persone offese, con a fianco la indicazione del dossier di riferimento

In secondo luogo, quest'affermazione non è affatto in contrasto con l'articolo 240, comma 2°, c.p.p. il quale - nel vietare copia dei documenti formati mediante raccolta illegale di informazioni, ~~presuppone~~ - evidentemente presuppone che la natura illecita del dossier sia già incontrovertibilmente accertata. Mentre, in questa fase, il confronto tra le parti è rivolto (anche) a stabilire se il materiale inviato dal Pm consti di documenti di tale natura (e quindi suscettibili di immediata distruzione).  
 Detto questo, ci si deve chiedere se quanto stabilito per la tutela del diritto di difesa dell'indagato, valga anche per i soggetti interessati alla procedura in veste di persone offese dal procedimento. La risposta non può che essere positiva.  
 Per quanto complessa e irragionevole la presente procedura, un dato appare certamente chiaro: l'articolo 240 c.p. - come insegna la Corte costituzionale che della norma si è interessata - pone al centro della sua tutela il diritto alla riservatezza delle persone. E questo diritto è definito, sempre dalla Corte costituzionale, come compreso tra quelli fondamentali e di rilievo costituzionale.  
 Quindi, molto semplicemente, le attività difensive poste in essere dalle persone interessate sono estrinsecazione di un diritto fondamentale della persona, di rango costituzionale; di un diritto, cioè, di livello sicuramente non inferiore a quello di difesa in capo all'indagato.

D'altronde sarebbe risultato interpretativo veramente paradossale sostenere che l'indagato possa fare copia di documenti che concernono la vita privata di terzi, mentre a quei terzi si afferma inibito estrarre copia dei documenti che di loro parlano e trattano.

In conclusione, alle persone offese va riconosciuto - in questa fase - un diritto pari a quello degli indagati/imputati ad ottenere copia dei dossier in questione.  
 Peraltro, onde evitare che ciascuna parte possa ottenere copia anche di documenti diversi da quelli che strettamente la riguardano, alle medesime è fatto onere di indicare esattamente e pedissequamente la numerazione dei fogli di cui si chiede copia. Questo per consentire allo scrivente una rapida verifica circa la pertinenza dei documenti richiesti.

Naturalmente - in conclusione - va anche rammentato a tutti che esiste una sanzione penale per la mera detenzione di documenti di cui sia stata disposta la distruzione. Quindi, una volta che effettivamente il presente procedimento si dovesse concludere con ordinanza di distruzione, anche le copie rilasciate dovranno subire la stessa fine. Non solo, medio tempore, devono valere per le parti gli stessi obblighi di custodia riservata che operano da subito per il Pm, ai sensi dell'articolo 240, comma 2° c.p.p. .  
 Le copie vengono e verranno rilasciate con queste esplicite avvertenze del cui rispetto ciascuna parte si assume la responsabilità.

**p.q.m.**

- autorizza l'accesso delle persone offese agli atti e la estrazione di copia alle condizioni indicate in motivazione;
- restituisce il materiale informatico al Pm, perché provveda a quanto disposto in motivazione

Milano, 21 luglio 2010



CANCELLIERE B6  
 Anna Maria Vallefuoco  
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
 Dr. Giuseppe Gennari  
 Il Giudice

*[Handwritten signature]*

000 106 2010

CANCELLIERE B6  
 Anna Maria Vallefuoco